



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. - ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C1 IN VIA DEL REGOLIN IN LOCALITA' DÒSSOL - SOPRAMONTE E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA L.P. N. 15/2015.

Il giorno 13.02.2024 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

De Leo Antonio

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Flor Giovanna

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Saltori Alessandro

Pattini Alberto

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Maestranzi Dario**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/8 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Piano Regolatore Generale del Comune (P.R.G.) individua nel Comune Catastale di Sopramonte in via del Regolin – località Dòssol, la zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione”, disciplinata dall'art. 40 delle relative Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

preso atto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione 07.10.1987 n. 292, ha approvato il piano guida “loc. Dòssol a Sopramonte”, il quale prevedeva sei ambiti di intervento e assegnava a ciascuno di essi (ad eccezione dell'ambito A3) una volumetria lorda secondo la definizione prevista dalla normativa allora vigente;

tenuto conto che le previsioni del piano guida hanno trovato attuazione con l'approvazione di piani di lottizzazione che hanno interessato tutti gli ambiti a eccezione dell'ambito A6, dotato di una capacità edificatoria pari a 1.875 mc di volume lordo e mai sottoposto a pianificazione attuativa, attualmente identificato dalla parte meridionale della p.ed. 459 e da una porzione della p.f. 2110/7 C.C. Sopramonte;

preso altresì atto che la variante P.R.G. 1989 (approvata con deliberazione della Giunta provinciale 11.10.1991 n. 13368), malgrado l'ambito A6 non fosse mai stato sottoposto a pianificazione attuativa, ha modificato la destinazione di zona dell'intera area da “zona residenziale A” a C1 “zone di espansione in corso di attuazione”, prevedendo, all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., che per le zone C1 “l'utilizzazione edificatoria di tali aree avviene sulla base di piani attuativi o piani guida ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale 11 dicembre 1975 n. 53, approvati prima del 30 aprile 1989; tali piani e le relative norme di attuazione conservano validità fino alla data di scadenza prevista.”, mantenendone così ancora l'edificabilità;

preso inoltre atto che la variante di assestamento del 1994 (approvata con deliberazione della Giunta provinciale 01.12.1995 n. 13927), malgrado l'ambito A6 non fosse mai stato sottoposto a pianificazione attuativa, ha modificato il sopraccitato art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. come segue: “L'utilizzazione edificatoria di tali aree avviene sulla base dei piani attuativi approvati; tali piani e le relative norme di attuazione conservano validità fino alla data di scadenza prevista, e possono essere modificati nel rispetto dei parametri ivi previsti.”, privando l'ambito A6 in oggetto della sua capacità edificatoria, cosa inibita anche dalle norme attuali;

visto che in data 07.09.2022 al prot. n. 249401 è pervenuta richiesta di parere preventivo relativa al piano di lottizzazione in oggetto, che è stato successivamente rilasciato con nota prot. n. 285840 di data 14.10.2022, evidenziando la necessità di sottoporre il piano attuativo con effetto di variante al Consiglio comunale;

visto altresì che in data 08.05.2023 al prot. n. 135076 è pervenuta domanda di approvazione del piano di lottizzazione in zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione”, situata in via del Regolin, località Dòssol a Sopramonte e individuata da parte della p.ed. 459 e parte della p.f. 2110/7 C.C. Sopramonte;

preso atto che il piano attuativo in esame si configura quale piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 50 della Legge provinciale n. 15/2015 (L.p. n. 15/2015);

atteso che, così come previsto dall'art. 49, comma 4 della L.p. n. 15/2015, per una più razionale programmazione degli interventi, il piano di lottizzazione proposto prevede la contestuale modifica delle previsioni del P.R.G. avente come principale contenuto il cambio di destinazione di zona e alcune variazioni del perimetro della zona C1 di seguito meglio dettagliate;

accertato che l'area interessata dal piano di lottizzazione, conseguente all'approvazione della variante al P.R.G. di cui ai punti precedenti, riguarda una superficie reale complessiva interna alla zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione” in oggetto di circa 1.033 mq, identificata catastalmente da parte della p.ed. 459 C.C. Sopramonte;

visto che, sulla base delle risultanze dello schema di frazionamento, allegato alla richiesta di approvazione del piano di lottizzazione prot. n. 230652 di data 04.08.2023, i predetti beni immobili corrispondono alle particelle di seguito elencate, tutte situate nel Comune Catastale di Sopramonte:

- nuova p.f. 1 compresa in zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione”;
- nuova p.f. 2 compresa in parte in zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione” e in parte in zona F2 “zone destinate alla viabilità”;

atteso che, nel corso dell'approfondimento progettuale connesso alla redazione del piano di lottizzazione, è stata quindi valutata la necessità di procedere con la contestuale stesura di una variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.p. n. 15/2015, consistente in:

1. cambio di destinazione di zona dall'attuale C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione”, a C3 “zone di espansione di nuovo impianto”;
2. definizione del confine nord-orientale della nuova zona C3 “zone di espansione di nuovo impianto” con l'adiacente zona B2 “zone edificate di integrazione e completamento” seguendo i criteri attualmente in corso per il disegno della Variante tecnica 2023-2024;
3. ripermetrazione dell'area con esclusione della porzione di p.f. 2110/7 C.C. Sopramonte, di proprietà del Comune di Trento, compresa all'interno del perimetro della zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione”;
4. ripermetrazione dell'area con esclusione della porzione di p.ed. 459 C.C. Sopramonte ricadente in zona C1 “zone di espansione già attuate o in corso di attuazione” interessata dalla presenza dell'argine destro del rio Bozon;
5. previsione di un allineamento obbligatorio lungo via del Regolin;

preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.p. n. 15/2015, la variante al P.R.G. innescata dal piano di lottizzazione rientra tra quelle non sostanziali e che pertanto si applica la procedura di approvazione prevista dall'art. 39, comma 3 della medesima Legge;

visti gli elaborati di variante al P.R.G., tutti in formato pdf, redatti dal Servizio Urbanistica, firmati digitalmente dal Dirigente del medesimo Servizio, prot. n. 27080 di data 24.01.2024 e di cui all'allegato elenco (Allegato n. 3), che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

accertato che la variante al P.R.G. in esame non è soggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 20 della L.p. n. 15/2015 dell'art. 11 della L.p. n. 10/2004 e del D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm.ii., in quanto rientra nei casi individuati dall'art. 3 bis, comma 8, lettera c) del già citato D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg., come condiviso con il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;

accertato che la predetta variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici (L.p. n. 6/2005);

visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), quando il piano di lottizzazione richiede la modifica delle previsioni del P.R.G., ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.p. n. 15/2015, il Comune adotta il piano di lottizzazione e la relativa variante al P.R.G. secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3 della medesima legge;

atteso che, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), il Comune deposita gli elaborati elencati negli Allegati n. 1 e n. 3 della presente deliberazione a libera visione del pubblico presso il Servizio Urbanistica in via del Brennero n. 312 a Trento per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, previa pubblicazione di avviso su un quotidiano locale, e per 30 (trenta) giorni nell'Albo pretorio del Comune e nel sito internet del Comune di Trento;

atteso che, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), il Comune pubblica, contestualmente al deposito di cui sopra, tutta la documentazione integrale elencata negli Allegati n. 1 e n. 3 della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi;

rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 di cui sopra, il deposito anzidetto del piano di lottizzazione presso il Servizio Urbanistica, effettuato ai sensi del citato art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015, assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'art. 51 della medesima Legge;

rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), decorso il termine di deposito secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015, il Comune approva il piano di lottizzazione valutando le eventuali osservazioni pervenute e detta approvazione costituisce adozione definitiva della variante al P.R.G. e che l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che approva la variante al P.R.G. connessa al piano

medesimo ai sensi dell'art. 38 della L.p. n. 15/2015;

ricordato che, in riferimento alla variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), qualora non pervengano osservazioni a seguito del periodo di deposito e il parere unico conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio non contengano prescrizioni, si prescinde dall'adozione definitiva della variante al P.R.G. da parte del Consiglio comunale e il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e che la stessa acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione;

ricordato che ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), qualora non pervengano osservazioni a seguito del periodo di deposito, si prescinde dall'approvazione del Consiglio comunale e il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e la stessa acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione con la quale la Giunta provinciale approva la variante al P.R.G. connessa al piano di lottizzazione;

esaminato il progetto di piano di lottizzazione costituito dagli elaborati progettuali di cui all'allegato elenco (Allegato n. 1), redatto e integrato per l'aspetto geologico – geotecnico e per la valutazione di clima acustico da professionisti abilitati;

posto che tutti gli anzidetti elaborati sono stati prodotti in formato digitale, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento come da nota prot. n. 27080 di data 24.01.2024;

atteso che, per tutti gli aspetti non oggetto di variante, la proposta di piano di lottizzazione è conforme alle previsioni del P.R.G. in vigore, come confermato anche nell'ambito dei pareri sotto richiamati;

evidenziato che le opere di urbanizzazione necessarie ad una idonea infrastrutturazione dell'area oggetto del presente piano di lottizzazione sono costituite dall'allargamento della sezione stradale di via del Regolin per complessivi 6 m (comprensivi di marciapiede di larghezza pari a 1,50 m) con conseguente spostamento dei pali dell'illuminazione pubblica e dell'alimentazione elettrica;

rilevato che, a seguito dell'approfondimento progettuale condotto in fase di redazione del piano di lottizzazione, si conferma una superficie reale complessiva di circa 82 mq per le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sopra descritte di proprietà del richiedente e in cessione al Comune;

precisato che il richiedente risulta essere proprietario di dette aree, previste in cessione a titolo gratuito al Comune dal piano di lottizzazione e necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sopra descritte, le quali sono identificate, sulla base del sopracitato schema di frazionamento prot. n. 230652 di data 04.08.2023, dalla nuova p.f. 2 C.C. Sopramonte di superficie catastale 82 mq, avente destinazione zona C1 "zone di espansione già attuate o in corso di attuazione";

atteso che il richiedente si impegna ad eseguire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 6, lettera e) e all'art. 83, comma 2 della L.p. n. 15/2015, le opere di urbanizzazione sopra descritte previste dal P.R.G. sia all'interno che all'esterno del perimetro del piano di lottizzazione;

dato atto che con riferimento al piano di lottizzazione in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri e/o autorizzazioni e/o nullaosta:

- nullaosta connessioni alle reti dei servizi rilasciato da Novareti S.p.a. e SET Distribuzione S.p.a. pervenuto al prot. n. 135076 di data 08.05.2023 (numero pratica 20221121-1033 oggetto allacciamento n. 64196) per i seguenti servizi: energia elettrica (allacciabile con prescrizioni – è necessaria la nuova costruzione o la modifica di linea B.T.), idrico/acquedotto (allacciabile senza prescrizioni), gas (allacciabile senza prescrizioni);
- parere prot. n. 182076 di data 19.06.2023 con prescrizioni dell'Ufficio Qualità ambientale del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica; in quest'ultimo si specifica che:
 - per gli aspetti relativi alle problematiche idrogeologiche: "[...] Problematiche idrogeologiche. Si ritiene che lo studio geologico e geotecnico a sostegno del piano di lottizzazione a firma della dott.ssa [...] sia esaustivo, non costituendo documento progettuale idoneo per il rilascio dell'atto edificatorio dei singoli interventi, per i quali dovranno essere redatte specifiche relazioni geologiche e geotecniche a supporto delle

soluzioni progettuali scelte, così come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni del geologo stesso.”

- per gli aspetti di acustica ambientale: “[...] La valutazione previsionale di clima acustico redatta dall’ing. [...] soddisfa i requisiti di cui all’allegato B delle NTA della Classificazione acustica comunale e dimostra che il clima acustico dell’area indagata è compatibile con le previsioni di insediamento proposte. Per gli aspetti di acustica ambientale si esprime parere favorevole.”;
- per gli aspetti relativi agli spazi per i rifiuti: “[...] Gli elaborati progettuali individuano uno spazio chiamato “area nettezza urbana”, a servizio delle unità abitative, posizionata nell’angolo est accanto all’accesso al lotto in via del Regolin. Dal punto di vista dell’accessibilità, per utenze e gestore del servizio di raccolta, la posizione dell’area viene valutata favorevolmente. Le dimensioni dell’area, 3 mq, sono adeguate in riferimento alla SUN proposta. Nel complesso sullo spazio rifiuti si esprime parere favorevole ma si fa presente che con un numero di unità immobiliari inferiore a 5, al momento dell’apertura dell’utenza rifiuti, non verrà aperta un’utenza rifiuti di tipo condominiale ma diverse utenze singole. Per le utenze singole non è previsto il ritiro all’interno della proprietà ma l’esposizione settimanale sulla pubblica via, secondo calendario settimanale, nel posto che verrà indicato dal gestore al momento dell’apertura delle utenze. Si ritiene che vista la tipologia di intervento previsto ci saranno adeguati spazi pertinenziali per la gestione dei dispositivi per la raccolta differenziata in dotazione alle utenze singole.” ;
- parere prot. n. 273625 di data 15.09.2023 con richiesta di integrazioni e successivo parere favorevole prot. n. 314428 di data 23.10.2023 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con rideterminazione del quadro economico ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Regolamento edilizio comunale per un importo totale di euro 25.622,53 (venticinquemilaseicentoventidue/53);
- parere favorevole prot. n. 178377 di data 15.06.2023 dell’Ufficio Patrimonio del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali alla modifica del perimetro del piano, con esclusione della porzione di p.f. 2110/7 C.C. Sopramonte richiamando il proprio precedente parere prot. n. 270748 di data 29.09.2022 espresso nel corso dell’istruttoria della richiesta di parere preventivo in materia di urbanistica prot. n. 178083 di data 07.07.2021 nel quale si specificava che: “[...] Fatte le opportune valutazioni in ordine ai benefici economici dell’eventuale cessione di parte della p.f. 2110/7 in C.C. Sopramonte di proprietà comunale attualmente ricadente per ca. 12 mq nell’ambito del piano (corrispondenti a 5,21 mq di Sun superficie utile netta realizzabile), con successiva restituzione all’Amministrazione della maggior parte dell’area, in quanto la quasi totalità della stessa è destinata a strada e marciapiede, a parte 1 mq. rientrante nella pertinenza del costruendo edificio, considerati gli adempimenti amministrativi necessari per la definizione della cessione, l’operazione immobiliare non risulta conveniente per l’Amministrazione. E ciò anche volendo considerare la sola cessione della cubatura espressa dall’area di proprietà comunale alla ditta lottizzante. Pertanto, atteso che è la stessa ditta lottizzante a chiedere la ripermimetrazione del piano, manifestando di non avere interesse ad acquisire la capacità edificatoria dell’area di proprietà comunale attualmente ricadente nel piano, si ritiene di poter consentire la ripermimetrazione dell’area, limitando la validità del piano alla sola proprietà privata, in quanto l’Amministrazione comunale non ha interesse ad aderire al piano attuativo. [...]”;
- parere sulla qualità architettonica della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (C.P.C.) per i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme prot. n. 330836 di data 07.11.2023 senza prescrizioni;
- determinazione del Dirigente dei Bacini montani della Provincia autonoma di Trento n. 4156 di data 21.04.2023 di “autorizzazione, agli effetti idraulici e patrimoniali, in deroga alla distanza di legge dall’alveo del rio Bozon, p.f. demaniale 4433 C.C. Sopramonte, per la realizzazione di due nuove unità abitative sulla p.ed. 459 C.C. Sopramonte. Concessione, agli effetti idraulici e patrimoniali, per lo scarico nel rio Bozon delle acque bianche relative alle coperture ed ai piazzali dei nuovi edifici. Autorizzazione, agli effetti idraulici, per l’esecuzione dell’allargamento stradale del nuovo marciapiede e delle sistemazioni esterne sulla p.ed. 459 e sulle pp.ff. 4360 e 2110/7 C.C. Sopramonte, in fascia di rispetto del rio Bozon” subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:
 1. *prima dell’inizio dei lavori dovranno essere picchettati, in contraddittorio con il personale tecnico del Servizio Bacini montani [...], i nuovi manufatti, al fine di verificare il rispetto delle distanze di cui sopra;*

2. *lo scarico dovrà essere orientato secondo la direzione della corrente in alveo ed inserito nel manufatto spondale mediante perforazione dello stesso. Inoltre, esso dovrà essere conforme alle disposizioni dei regolamenti comunali in materia;*
3. *durante l'esecuzione dei lavori inerenti le nuove edificazioni ed al termine degli stessi, dovrà essere sempre garantita l'accessibilità e la transitabilità ai mezzi deputati alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua nella fascia di 4,00 m, definita dal ciglio superiore esterno del muro di sponda, la quale dovrà essere mantenuta libera da impedimenti;*
4. *al termine dei lavori gli eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti al di fuori delle pertinenze idrauliche;*
5. *l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 10 gg., alla Stazione Forestale di Trento (...); inoltre, per una corretta esecuzione dei lavori, dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il personale tecnico del Servizio Bacini montani di cui al punto 1);*
6. *i lavori in premessa, nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2026, salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti o comunque prima dell'inizio dei lavori;*
7. *dovranno essere presentate al Servizio Bacini montani le comunicazioni di inizio e fine lavori;*
8. *il soggetto titolare della concessione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento di attuazione del capo I della Legge provinciale 8 luglio 1976 n.18 e s.m., ha l'obbligo di presentare, alla struttura provinciale competente, ogni dieci anni dal rilascio della concessione, una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, accompagnata, se richiesta, da una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato sullo stato di consistenza delle opere, che ne certifica la stabilità e la compatibilità idraulica;*
9. *il Concessionario, in caso di modifiche all'opera, dovrà fare richiesta alla struttura provinciale competente, che provvederà al rilascio di opportuno provvedimento autorizzativo;*

e subordinata inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) *Nel caso il richiedente, durante o dopo i lavori richiesti, dovesse per qualsiasi motivo rinunciare alla presente determinazione, ha l'obbligo, qualora gli uffici competenti lo ritengano necessario, di eseguire a proprie spese tutti i lavori indispensabili al ripristino dello stato dei luoghi;*
- b) *Il richiedente è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla presente determinazione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero anche a seguito di eventi naturali eccezionali;*
- c) *Non potranno essere costruite opere o impianti diversi da quelli contenuti nel presente atto. Si fa presente che, per la realizzazione di lavori od opere, a carattere precario, diversi da quelli specificati nello stesso, ma connessi con le opere da eseguire, è necessario che il richiedente presenti al Servizio Bacini montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali;*
- d) *Sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa o sui beni demaniali, i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza, salvo quanto eventualmente autorizzato. Eventuali modesti manufatti, sia esistenti che autorizzati, presenti entro la fascia di rispetto di 4,00 metri dalle opere idrauliche o dal confine demaniale, per esigenze idrauliche, potranno essere soggetti a ordinanza di rimozione, senza indennizzo;*
- e) *Nei limiti e modalità di esercizio della presente determinazione, il richiedente dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo, alle difese idrauliche ed alle proprietà dell'Amministrazione concedente, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla determinazione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo,*

ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi;

- f) L'Amministrazione concedente si riserva ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento della presente determinazione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente, o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta. In particolare, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione idraulica e forestale che interessino l'alveo, le opere idrauliche e la relativa fascia di rispetto;*
- g) La presente determinazione non è cedibile pena l'immediata decadenza della stessa, né destinata ad uso diverso. Eventuali vulture dovranno essere preventivamente richieste al Servizio Bacini montani con istanza sottoscritta dal richiedente e dal subentrante;*
- h) La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile la Provincia Autonoma di Trento per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze delle mancate migliorie o lavori o interventi;*
- i) Alla scadenza della presente determinazione, alla rescissione dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, il richiedente non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato e avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal richiedente all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di intervento, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite. La Provincia Autonoma di Trento concedente potrà a sua convenienza esonerare il richiedente dall'obbligo di demolire, a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare;*
- j) L'inizio dei lavori costituisce a tutti gli effetti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;*
- k) La realizzazione di opere e/o interventi diversi da quelli individuati dalla presente determinazione o l'inosservanza da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà dare luogo alla dichiarazione di decadenza dell'atto stesso nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della Legge provinciale n. 18 di data 8 luglio 1976 e s.m.;*

considerato che, nel corso dell'istruttoria, la Giunta comunale ha esaminato la proposta di piano di lottizzazione e la conseguente variante al P.R.G., esprimendosi favorevolmente nella seduta di data 27.11.2023, dando mandato al Servizio Urbanistica di sottoporre quanto in oggetto alla Commissione consiliare competente, al parere della Circoscrizione del Bondone e da ultimo al Consiglio comunale per l'adozione;

atteso che la Commissione consiliare per l'Urbanistica ed i lavori pubblici ha preso visione della proposta nella seduta del 30.11.2023;

visto che il Consiglio circoscrizionale della Circoscrizione n. 3 Bondone, con deliberazione 23.01.2024 n. 7, ha espresso parere favorevole senza prescrizioni riguardo al piano di lottizzazione in zona C1 in via del Regolin in loc. Dòssol a Sopramonte con contestuale variante al P.R.G.;

rilevato che in corso d'istruttoria si sono rese necessarie alcune integrazioni o sostituzioni degli elaborati presentati, nello specifico con note prot. n. 230652 di data 04.08.2023, prot. n. 279928 di data 21.09.2023 e prot. n. 297706 di data 06.10.2023;

rilevato che, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5 dell'Allegato I.12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dell'art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, è ammessa l'esecuzione diretta a carico del titolare del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria che risultano, come nel caso in oggetto, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, con conseguente venir meno dell'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa

vigente in materia;

visto lo schema di convenzione prot. n. 422989 di data 04.12.2023 corredato dei relativi allegati (Allegato n. 2) soggetto a privacy, firmato per accettazione dal richiedente il piano di lottizzazione, che costituisce parte integrante del piano e che impegna tra l'altro il richiedente a eseguire le opere di urbanizzazione primaria necessarie alla idonea infrastrutturazione dell'area, costituite dall'allargamento della sezione stradale di via del Regolin per complessivi 6 m (comprensivi di marciapiede di larghezza pari a 1,50 m), con conseguente spostamento dei pali dell'illuminazione pubblica e dell'alimentazione elettrica;

rilevato che la convenzione di lottizzazione, laddove costituisce e disciplina la cessione in proprietà delle aree, meglio descritte in premessa, necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria al Comune da parte del richiedente, dovrà avere i requisiti formali idonei a ricondurre la medesima alla tipologia del contratto di trasferimento di diritti reali;

ritenuto di demandare al competente Ufficio Contratti l'incombenza di completare debitamente la convenzione di lottizzazione da stipularsi, successivamente all'efficacia dell'approvazione del piano, in forma pubblica amministrativa o di atto pubblico, con le clausole relative ai requisiti formali dell'atto di trasferimento e di costituzione dei diritti reali sopra richiamati, fermo restando che nello schema di convenzione dinanzi citato sono già delineati gli elementi essenziali dei contratti in parola;

ritenuta quindi la proposta di piano di lottizzazione in oggetto con effetto di contestuale variante al P.R.G. congrua e meritevole di adozione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm.ii.;
- il D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg – Regolamento urbanistico- edilizio provinciale;
- il Piano Regolatore Generale vigente;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;
- la L.p. 08.07.1976 n. 18 e s.m.;
- il R.D. 25.07.1904 n. 523;
- la L.p. n. 10/2004 e il D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm.ii.;
- la L.p. n. 6/2005;

- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 51, comma 2 della L.p. n. 15/2015;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), il piano di lottizzazione in zona C1 in via del Regolin in loc. Dòssol a Sopramonte, così come richiesto dal proprietario dell'area, sulla base del progetto costituito dagli elaborati descritti nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui Allegato n. 1 sono tutti prodotti in formato digitale, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento come da nota prot. n. 27080 di data 24.01.2024;
3. di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione che costituisce parte integrante della lottizzazione in oggetto di cui al punto 1.;
4. di prescrivere che, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dell'esecuzione dei lavori, siano recepite tutte le prescrizioni e/o osservazioni e/o indicazioni formulate nei pareri e/o autorizzazioni e/o nullaosta di cui in premessa;
5. di dare atto che le opere di urbanizzazione necessarie a una idonea infrastrutturazione dell'area oggetto del presente piano di lottizzazione saranno realizzate e poi consegnate al Comune dal richiedente ai sensi dell'art. 83, comma 2 della L.p. n. 15/2015 dell'art. 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e delle Norme di attuazione del piano di lottizzazione prot. n. 297706 di data 06.10.2023;
6. di dare atto che il costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come descritte nello schema di convenzione, concorrerà ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 6, lettera e) punto 2) della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 5, comma 8, lett. a) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), a ridurre il contributo di costruzione previsto dagli articoli 87 e seguenti della citata L.p. n. 15/2015;
7. di disporre che prima della stipulazione della convenzione le aree in cessione gratuita al Comune di Trento dovranno risultare libere da ogni aggravio;
8. di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della L.p. n. 15/2015, l'allegato schema di convenzione (Allegato n. 2) soggetto a privacy, corredato dei relativi allegati, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, da stipularsi in forma pubblica amministrativa o di atto pubblico, anche a ministero di notaio di fiducia, individuando quale Ditta lottizzante il richiedente proprietario tavolarmente iscritto, o suoi aventi causa;
9. di disporre che il testo dello schema di convenzione approvato con la presente deliberazione venga integrato dalle clausole di legge e di rito idonee a conferire al medesimo i requisiti formali dell'atto per la sua annotazione al Libro fondiario delle disposizioni del codice civile in materia di trascrizione degli atti di trasferimento e altresì integrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645-*quater* del C.C. e della corrispondente normativa locale in materia di Libro Fondiario delle necessarie clausole di legge e di rito al fine dell'annotazione di vincoli su beni immobili derivanti da convenzioni urbanistiche;
10. di dare atto che, per effetto del quadro normativo riportato in premessa, l'affidamento delle predette opere, configurandosi le medesime come opere di urbanizzazione primaria inferiori alla soglia comunitaria e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, potrà avvenire ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, così come disposto dall'articolo 5 dell'Allegato I.12 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;
11. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, in prossimità della sottoscrizione della convenzione di cui sopra, si provvederà agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa per l'acquisizione a titolo gratuito delle aree, così come descritti in premessa;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetta al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare lo schema

- di convenzione allegato alla presente deliberazione con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
13. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione della convenzione il Dirigente del Servizio Urbanistica, il quale sarà sostituito in caso di sua assenza o impedimento dalla Dirigente sostituta, successivamente all'efficacia dell'approvazione del piano di cui al successivo punto 27.;
 14. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Urbanistica;
 15. di disporre che la Ditta lottizzante si impegna ad aggiornare il computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione, se ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione comunale, all'ultimo aggiornamento dell'elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta provinciale, rapportandone altresì le garanzie fidejussorie alla data di effettiva stipulazione della convenzione stessa e che tale revisione non comporterà la modifica della convenzione;
 16. di dare atto che, conseguentemente alla formalizzazione della convenzione, il Comune acquisirà in cessione gratuita i beni immobili descritti nella medesima da classificarsi nel demanio;
 17. di dare atto che la variante al P.R.G. in esame non è soggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 20 della L.p. n. 15/2015, dell'art. 11 della L.p. n. 10/2004 e del D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm. e ii., in quanto rientra nei casi individuati dall'art. 3 bis, comma 8, lettera c) del già citato D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg;
 18. di dare atto che la predetta variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici, ai sensi della L.p. n. 6/2005;
 19. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 4 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), la variante al P.R.G. denominata "PRG - Variante zona C3 – via del Regolin a Dössol - Sopramonte", conseguente all'adozione del piano di lottizzazione di cui al punto 1, predisposta dal Servizio Urbanistica e costituita dalla documentazione firmata digitalmente dal Dirigente del medesimo Servizio, depositata agli atti del Comune di Trento come da nota prot. n. 27080 di data 24.01.2024 ed elencata nell'Allegato n. 3, nel quale si richiama la presente che, firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 20. di disporre, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), il deposito degli elaborati elencati negli Allegati n. 1 e n. 3 della presente deliberazione a libera visione del pubblico presso il Servizio Urbanistica in via del Brennero n. 312 a Trento per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, previa pubblicazione di avviso su un quotidiano locale, e per 30 (trenta) giorni nell'Albo pretorio del Comune e nel sito internet del Comune di Trento;
 21. di disporre, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), la pubblicazione di tutta la documentazione integrale elencata negli Allegati n. 1 e n. 3 sul sito istituzionale del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi contestualmente al deposito di cui al precedente punto 20.;
 22. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), il deposito del piano di lottizzazione presso il Servizio Urbanistica, effettuato ai sensi del citato art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015, assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'art. 51 della medesima Legge;
 23. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa al piano di lottizzazione e alla relativa variante al P.R.G. di cui agli Allegati n. 1 e n. 3, unitamente alla presente deliberazione, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., come previsto dall'art. 37, comma 3 della L.p. n. 15/2015;
 24. di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), decorso il termine di deposito di cui al precedente punto 20., il Comune approva il piano di lottizzazione valutando le eventuali osservazioni pervenute e detta approvazione costituisce adozione definitiva della variante al P.R.G. e che l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta provinciale che approva la variante al P.R.G. connessa al piano medesimo ai sensi dell'art. 38 della L.p. n. 15/2015;

25. di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), qualora non pervengano osservazioni a seguito del periodo di deposito di cui al precedente punto 20. e il parere unico conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio non contengano prescrizioni, si prescinde dall'adozione definitiva della variante al P.R.G. da parte del Consiglio comunale e il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e la stessa acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione;
26. di dare atto che ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.p. n. 15/2015 e dell'art. 6, comma 5 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), qualora non pervengano osservazioni a seguito del periodo di deposito, si prescinde dall'approvazione del Consiglio comunale e il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e la stessa acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione;
27. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.), l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione con la quale la Giunta provinciale approva la variante al P.R.G. connessa al piano di lottizzazione di cui al punto 19.;
28. di disporre che, solo successivamente alla data di approvazione di cui al punto 27., è possibile procedere alla stipula della convenzione di lottizzazione.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

Documentazione approvata:

- Elaborati Piano di lottizzazione ed elaborati di Variante e al P.R.G. in formato digitale (prot. n. 27080/2024).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. - ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C1 IN VIA DEL REGOLIN IN LOCALITA' DÒSSOL - SOPRAMONTE E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA L.P. N. 15/2015.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 35 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, De Leo, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Flor, Frachetti, Franceschini, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Merler, Panetta, Pattini, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (Maschio, Zanetti S.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 13.02.2024

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 8 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. - ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C1 IN VIA DEL REGOLIN IN LOCALITA' DÒSSOL - SOPRAMONTE E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA L.P. N. 15/2015.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 24 gennaio 2024

Servizio Urbanistica
Il Dirigente
ing. Silvio Fedrizzi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 8 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. - ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C1 IN VIA DEL REGOLIN IN LOCALITA' DÒSSOL - SOPRAMONTE E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA L.P. N. 15/2015.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiassi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 25.01.2024